

Comune di Montecalvo Irpino
Provincia di Avellino



12 31.3.17
31.3.17
[Signature]

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI E PER LA CONCESSIONE
DEL PATROCINIO (Legge n.241 del 7/8/1990, ART.12 e successive modificazioni)

TITOLO I

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento individua e disciplina l'erogazione di sussidi e contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti associativi, al fine di promuoverne l'autonoma iniziativa svolta nell'interesse della collettività.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle norme stabilite dal presente regolamento, costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali sono disposti le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

Finalità principale è quella di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui al successivo articolo 4.

Il presente regolamento disciplina altresì la concessione del patrocinio e al Titolo II, l'istituzione dell'Albo comunale delle Associazioni senza scopo di lucro presenti nel territorio comunale.

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è condizione necessaria al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli successivi.

ART. 2 - FINALITA'

Il Comune di Montecalvo Irpino in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto nel principio di sussidiarietà, ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che concorrono allo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunità, con la concessione di contributi e altri benefici economicamente rilevanti.

A tal proposito s'intendono per :

- **contributi economici**- tutte le differenti tipologie di erogazioni economiche finalizzate a sostenere attività e progetti dei soggetti associativi a parziale copertura delle spese sostenute;
- **altri benefici economicamente rilevanti**- tutte le differenti tipologie di forme di sostegno non immediatamente riferibili a flussi monetari, ma economicamente significative come, a titolo esemplificativo, la messa a disposizione di immobili in forma gratuita o a condizioni agevolate, erogazione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate;

- patrocinio- forma simbolica di apprezzamento di un'iniziativa e/o manifestazione senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI

Per "soggetti associativi " di cui all'art.1 del presente regolamento s'intendono le diverse forme aggregative di cittadini con sede nel territorio comunale con configurazione giuridica differenziata quali:

1. enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, comitati. La costituzione degli stessi dovrà risultare da un atto approvato in data antecedente di almeno 6 mesi alla richiesta di contributo;
2. gruppi informali e/o amatoriali, che attuano iniziative inerenti ai settori d'intervento riportati dall'art.4 del presente regolamento. In assenza di un atto costitutivo formale la loro esistenza e attività sul territorio deve essere riconosciuta de facto dal responsabile dell'ufficio competente sulla base delle attività svolte a favore della collettività nel tempo e antecedente di almeno 12 (dodici) mesi alla richiesta di contributo.

La concessione del contributo può avvenire esclusivamente verso coloro aventi sede legale nel Comune di Montecalvo.

I partiti politici e le organizzazioni sindacali non sono ritenuti soggetti ammissibili.

I soggetti di cui al precedente comma 1 devono essere regolarmente iscritti all'Albo comunale delle forme associative, disciplinato al Titolo II del presente Regolamento.

L'Amministrazione comunale può, in casi particolari e adeguatamente motivati, erogare contributi e altri benefici a sostegno di specifiche iniziative di particolare interesse che valorizzano il paese o per interventi di solidarietà a favore di comunità colpite da calamità naturali.

ART. 4 - SETTORI DI INTERVENTO

Il Comune può concedere contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per sostenere la realizzazione di interventi, attività, manifestazioni, progetti comunque denominati in settori relativi a funzioni proprie, conferite, delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia destinati:

- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ricreativo ecc. del comune;
- a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- ad accrescere il prestigio e l'immagine del Comune nell'interesse della collettività e dell'Ente;
- a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del Comune;
- a sostegno delle attività della Protezione Civile e del soccorso sanitario alla popolazione;

- 1) I contributi nel settore delle attività culturali sono finalizzati a sostenere iniziative, attività o manifestazioni dirette a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei settori musicale, teatrale, cinematografico, espositivo, l'organizzazione di convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale.

- 2) I contributi nel settore delle attività educative sono finalizzati a sostenere iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, della formazione professionale e dell'educazione permanente le spese di carattere gestionale e generale, le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne.
- 3) I contributi nel settore delle attività sportive e del tempo libero sono finalizzati a sostenere l'organizzazione di manifestazioni sportive a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o l'esercizio di attività sportive svolte a livello non professionistico.
- 4) I contributi nel settore industriale, commerciale, artigianale e agricolo sono finalizzati a sostenere iniziative, attività o manifestazioni intese a promuovere, specie in occasione di fiere, mercati ed esposizioni, l'industria, il commercio, l'artigianato e le attività agricole d'interesse comunale.
- 5) I contributi devono essere riferibili a programmi, progetti o attività corrispondenti alle finalità istituzionale del Comune, la cui entità deve essere contenuta entro i limiti posti dal bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento.

ART. 5 - CONTRIBUTI ECONOMICI

1. Il Comune può concedere, per il tramite la Giunta Comunale, contributi economici a sostegno di iniziative e/o progettualità di particolare rilevanza riconducibili alle finalità generali stabilite dallo Statuto comunale, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio comunale.
2. Le domande per ottenere la concessione di contributi e/o benefici economici, a sostegno di singole manifestazioni o progetti dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 - indicazione del legale rappresentante o referente del soggetto richiedente;
 - programma dettagliato della manifestazione;
 - data e luogo in cui sarà effettuata;

Tutta la documentazione dovrà essere presentata al Protocollo Comunale almeno 15 giorni prima dell'effettuazione delle manifestazioni. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute che dovranno essere presentate non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla manifestazione.

- Nei giorni successivi alla presentazione della domanda, potranno essere richiesti documenti integrativi ovvero informazioni e notizie che risultino mancanti nella domanda, ovvero qualora ci siano fondate ragioni di ritenere che siano state compiute delle irregolarità nella compilazione delle autodichiarazioni presentate a sostegno della domanda. Tali informazioni dovranno essere fornite in forma scritta entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni.

Trascorso inutilmente tale periodo, la pratica viene archiviata.

La sospensione del procedimento per richiesta di integrazione istruttoria potrà essere disposta una sola volta; i termini del procedimento ricominciano a decorrere dal giorno di presentazione della documentazione richiesta.

Il provvedimento di archiviazione per decorrenza dei termini è trasmesso per iscritto al richiedente.

Il Comune a sua discrezione potrà richiedere copia dei documenti comprovanti le spese o svolgere attività di controllo a campione sui contributi concessi richiedendo copia della documentazione di spesa.

I contributi concessi per il finanziamento delle attività ordinarie e istituzionali sono rendicontati attraverso la presentazione del bilancio dell'associazione debitamente approvato dall'assemblea.

La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

ART. 6 - ALTRI BENEFICI ECONOMICAMENTE RILEVANTI

L'Amministrazione comunale, e per essa la Giunta Comunale, concede in uso temporaneo ai soggetti associativi che ne facciano richiesta beni strumentali, attrezzature, ovvero dispone lo svolgimento di servizi, quali:

- concessione di locali di proprietà comunale e di spazi pubblici a titolo gratuito o a tariffa agevolata;
- uso di strutture o attrezzature di proprietà comunale o rientranti nella disponibilità dell'Amministrazione comunale,
- uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere;
- divulgazione tramite i sistemi di comunicazione alla cittadinanza (pubblicazione sul sito web, pubblicazione sui tabelloni luminosi);
- consulenza del personale comunale;
- vigilanza esterna: utilizzo di personale della Polizia Locale.

L'istruttoria delle domande di beni strumentali, attrezzature, servizi e la successiva valutazione sono effettuate dai servizi competenti in relazioni alle diverse aree di intervento.

Il beneficio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale. La motivazione deve evidenziare, in modo chiaro la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento.

ART. 7 - ALBO DEI SOGGETTI ASSOCIATIVI

I soggetti associativi beneficiari di contributi, sussidi, sovvenzioni, ausili e vantaggi economici sono elencati nell'Albo dei beneficiari di natura economica, soggetto alle condizioni di pubblicità obbligatorie a cui sono subordinati i procedimenti per l'erogazione di contributi, che si istituisce con il presente regolamento. I soggetti di cui all'art.3 del presente regolamento, già censiti dal Comune di Montecalvo Irpino ed in regola con la documentazione necessaria, verranno automaticamente inseriti nell'albo.

ART. 8 - PATROCINIO DEL COMUNE

Il Comune, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto comunale favorisce l'iniziativa dei cittadini organizzati in gruppi e/o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale, educativa, sportiva e di tutela ambientale che siano rivolte alla collettività. Il Comune manifesta in forma simbolica la propria adesione e il proprio apprezzamento attraverso lo strumento del Patrocinio non oneroso.

ART. 9 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Il Patrocinio del Comune è concesso con delibera di Giunta comunale a seguito di valutazione di conformità della manifestazione e/o iniziativa con i settori d'intervento e le attività previste nell'art. 4 del presente regolamento, avente rilevanza per la comunità locale.

La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo delegato, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo.

L'Amministrazione comunale non concede il patrocinio per iniziative palesemente in contrasto con finalità istituzionali, per iniziative di carattere politico, per iniziative con precipue finalità di lucro anche collegate attività commerciali o d'impresa.

La Giunta può revocare il patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicati della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano produrre effetti negativi sull'immagine dell'Amministrazione.

ART. 10- VANTAGGI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

La concessione del patrocinio del Comune può comportare la messa a disposizione di strumenti che L'Ente possiede a favore del richiedente attraverso:

- l'uso dello stemma comunale;
- la concessione gratuita di locali o impianti comunali;
- l'affissione nelle bacheche comunali e la pubblicazione sul sito del Comune del materiale informativo relativo alla manifestazione patrocinata;
- l'uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti in materia, nonché concessione di attrezzature comunali necessarie allo svolgimento della manifestazione.

Le agevolazioni concesse devono essere deliberate contestualmente alla concessione del patrocinio. Per la concessione di detti benefici o agevolazioni è necessario presentare espressa richiesta di contributo e/o benefici economici, con le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 11-PUBBLICITA' DEI FINANZIAMENTI E DEL PATROCINIO

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi e/o benefici economici annuali per l'espletamento delle loro attività o straordinari in relazione a specifiche iniziative sono tenuti a far

risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso o il patrocinio del Comune.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere dichiarato pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvedono alla promozione dell'iniziativa.

ART. 12 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi o benefici economici o il patrocinio, così come non assume responsabilità concernenti la gestione degli enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dal Comune detti benefici.

Nessun rapporto o obbligazione insorta con i soggetti terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque richiedano chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, disporre la revoca nei limiti predetti e il recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.

La concessione del contributo o beneficio economico è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per cui è stato accordato. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, verrà disposta la revoca di quanto concesso.

In ogni caso i benefici potranno essere concessi unicamente nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo individuati.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alle disposizioni di Legge in materia

TITOLO II
ISTITUZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 13 - OGGETTO E FINALITÀ

Il Comune di Montecalvo Irpino, in attuazione del D.Lgs. 267 del 2000 e dello Statuto Comunale, per valorizzare e favorire le libere forme associative, istituisce un Albo Comunale delle Associazioni, al fine di rilevare e censire la realtà operanti nel territorio comunale, che prevedano nel loro statuto o atto costitutivo lo svolgimento senza scopo di lucro di attività e iniziative di utilità sociale nei settori già individuati agli articoli del presente regolamento.

L'albo prevede una sezione apposita per:

- associazioni culturali
- associazioni sportive dilettantistiche
- associazioni di volontariato
- comitati o congregazioni

ART. 14 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possano iscriversi all'Albo i soggetti che:

- svolgano le proprie attività senza fini di lucro e perseguano finalità di interesse collettivo;
- siano costituite giuridicamente secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, ossia mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- abbiano la sede operativa nel Comune di Montecalvo Irpino;

L'albo è tenuto presso l'Ufficio competente che ne cura la gestione e l'aggiornamento nelle modalità previste dal presente titolo.

L'albo, costantemente aggiornato, è un documento pubblico consultabile sul sito internet del Comune di Montecalvo Irpino.

ART. 15 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per l'iscrizione all'albo delle Associazioni, le stesse devono indirizzare all'Ufficio protocollo del Comune di Montecalvo Irpino, apposita domanda redatta mediante l'uso della modulistica predisposta dall'ufficio preposto per la cura dell'Albo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia autentica dell'atto costitutivo pubblico o della scrittura privata debitamente autenticata o registrata, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro
- copia autentica dello Statuto

L'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione dell'Albo, è disposta dall'Ufficio competente, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui, per l'espletamento dell'istruttoria, sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

ART. 16 - DINIEGO E CANCELLAZIONE

Il diniego di iscrizione può essere disposto qualora non si ravvisino nella richiedente le caratteristiche di cui al presente titolo.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento il permanere dei requisiti richiesti all'atto di iscrizione.

Le Associazioni sono cancellate dall'Albo in caso di perdita accertata dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15.

La cancellazione ha effetto dal momento in cui si verifica la perdita di detti requisiti.

La cancellazione può essere inoltre disposta su espressa richiesta del legale rappresentante dell'Associazione.

Del provvedimento di iscrizione, diniego di iscrizione e cancellazione deve essere data comunicazione formale al soggetto interessato.

ART. 17 - DURATA E RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione nell'Albo ha la durata di anni 5 a decorrere dalla data del provvedimento di iscrizione. I successivi provvedimenti di conferma avranno anch'essi validità quinquennale.

Le Associazioni iscritte nell'Albo, devono presentare, almeno tre mesi prima della scadenza, espressa dichiarazione di conferma dell'iscrizione. Alla predetta dichiarazione dovrà essere allegata copia della documentazione di cui agli artt. 14 e 15 qualora fossero intervenute modifiche. In mancanza della dichiarazione di conferma, l'Associazione viene cancellata automaticamente dall'Albo.

Ciascuna forma associativa iscritta nell'albo è obbligata a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione o di conferma.

Nel caso in cui venga modificato lo scopo sociale nel corso del quinquennio, è necessario effettuare una nuova iscrizione. La domanda di nuova iscrizione deve essere formulata in conformità a quanto previsto dal già citato articolo 14.

ART. 18 - SOSTEGNI ECONOMICI

L'iscrizione all'Albo costituisce elemento essenziale per la concessione dei contributi di cui al titolo I e II da parte del Comune, compatibilmente con le risorse disponibili, per la realizzazione di iniziative di interesse generale, di cui agli articoli del presente Regolamento.